

Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 13-3166

**Reg. (UE) n. 1308/13. Disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, “recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ponendo fine al regime transitorio dei diritti di impianto e introducendo a partire dal 1 gennaio 2016 un nuovo sistema di gestione del potenziale viticolo attraverso un sistema di autorizzazioni agli impianti viticoli.

Visto l'art. 145 del suddetto regolamento che prevede l'obbligo di tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

Il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ”, in particolare all'articolo 12, stabilisce che lo schedario viticolo è gestito dalle Regioni sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale e individua nello stesso schedario lo strumento di gestione delle superfici vitate idonee a produrre vini a denominazioni di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita (di seguito DO).

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito DM) 16 dicembre 2010, applicativo del Dlgs. 61/2010, stabilisce a livello nazionale le disposizioni applicative relative alla gestione del potenziale viticolo, al fine di aggiornare lo schedario viticolo, nonché le disposizioni per l'iscrizione nello stesso dei vigneti a DO, fissando in particolare che siano le Regioni a definire le procedure amministrative e le relative procedure informatiche.

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli) stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli nonché termini e le modalità per la conversione dei diritti di impianti concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, conformemente al Regolamento (UE) n. 1308/13.

Considerato l'art. 28 della LR n. 14/2006 con cui è stata istituita l'Anagrafe agricola del Piemonte di seguito Anagrafe.

Considerato che l'Anagrafe ed il fascicolo aziendale sono strumenti indispensabili per una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi attivati in materia di agricoltura nonché probanti per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura.

Considerato che lo schedario viticolo regionale, comprendente l'insieme delle superfici vitate iscritte con l'idoneità a produrre vini a denominazione di origine e le altre superfici vitate, è parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte.

Tenuto conto che le disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale, approvate con DGR 11 giugno 2012, n. 38-4016, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ormai abrogato, non possono più essere applicate.

Vista la D.G.R. 23 giugno 2015 n. 32-1618 relativa alle disposizioni transitorie per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale in materia di gestione dei diritti di reimpianto.

Per quanto sopra espresso, vi è la necessità di dare attuazione alla sopraggiunta normativa comunitaria e nazionale relativa alla gestione del potenziale viticolo, approvando le disposizioni riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Sono state incontrate e sentite le Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche in data 8 aprile 2016 che hanno sostanzialmente condiviso il testo delle disposizioni. In particolare sono stati condivisi i termini previsti per la conclusione dei procedimenti a carico della P.A., alla luce della riorganizzazione in corso delle sedi periferiche regionali, in attuazione della L.R. n. 23 del 29.10.2015, con l'impegno della Regione Piemonte di verificarli dopo un primo periodo di applicazione.

Ritenuto opportuno che l'adozione delle procedure amministrative, delle relative procedure informatiche e della relativa modulistica vengano demandate alla Direzione Agricoltura - Settore Produzioni agrarie e zootecniche, nel rispetto delle disposizioni suddette.

Visto l'articolo 2 (*conclusione del procedimento*) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), visto l'articolo 8 (*Termini*) della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*) e vista la D.G.R. n. 64-700 del 27 settembre 2010.

Vista in particolar modo, la DGR n. 14 - 3031 del 14 marzo 2016 "Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Dir. Agricoltura e omogeneizzazione dei relativi termini di conclusione, a seguito della riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8, co.1 e 2, della L.r. 23/2015, delle funzioni già esercitate da Province, Città metropolitana e Comunità montane. Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della DGR 27/09/2010, n. 64-700 e s.m.i " la quale definisce, ai sensi dell'articolo 8 sopra citato, modalità e termini dei procedimenti relativi alla gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Tutto ciò premesso.

La Giunta regionale, unanime, con voti espressi ai sensi di legge,

*delibera*

1. di approvare le disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale, allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante (allegato1);

2. di demandare alla Direzione Agricoltura - Settore Produzioni agrarie e zootecniche, con successivi provvedimenti, l'adozione delle procedure amministrative, delle relative procedure informatiche e della relativa modulistica per l'attuazione delle suddette disposizioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Reg. (UE) n. 1308/13. Disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo**

**INDICE:**

<b>1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI .....</b>	<b>2</b>
1.1 Premessa .....	2
1.2 Definizioni .....	2
<b>2. POTENZIALE E SCHEDARIO VITICOLO .....</b>	<b>4</b>
2.1 Potenziale viticolo.....	4
2.2 Schedario viticolo .....	4
<b>3. GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE.....</b>	<b>5</b>
3.1 Procedura per la gestione del Potenziale viticolo .....	5
3.2 Autorizzazioni all'impianto.....	5
3.3 Registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto.....	6
3.4 Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli .....	6
3.5 Autorizzazione derivante da conversione di diritti di impianto .....	6
3.6 Autorizzazione per nuovo impianto .....	7
3.7 Autorizzazione per reimpianto a seguito di estirpazione .....	7
3.7.1 Modifica della superficie specifica per cui è concessa l'autorizzazione .....	8
3.7.2 Procedura semplificata per la concessione dell'autorizzazione .....	9
3.8 Reimpianto.....	9
3.9 Reimpianto anticipato .....	9
3.10 Superfici esentate dal sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.....	11
3.10.1 Consumo familiare.....	11
3.10.2 Esproprio per motivi di pubblica utilità .....	11
3.10.3 Impianti sperimentali.....	12
3.10.4 Impianti di campi madre per marze e per portainnesti .....	13
3.11 Sovrainnesto .....	14
3.12 Idoneità a schedario delle superfici ai fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO. ....	14
3.13 Controlli .....	15

# 1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

## 1.1 Premessa

A partire dal 1 gennaio 2016 viene abolito il regime transitorio dei diritti di impianto dei vigneti e sostituito con il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Il nuovo sistema è previsto:

- a livello comunitario dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, “recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”, dal regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli,
- a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli” e circolare di AGEA prot. n. ACIU.2016.49 VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione Decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 (di seguito Decreto Ministeriale) concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità applicative di tali norme, in materia di gestione e controllo del potenziale viticolo regionale.

I procedimenti amministrativi, avviati e non conclusi prima del primo gennaio 2016, fanno riferimento alla nuova disciplina comunitaria, nazionale e regionale.

## 1.2 Definizioni

*Data di impianto:* data di messa a dimora delle barbatelle, anche nel caso di sovrainnesto.

*Campagna viticola:* la campagna di produzione che inizia il primo agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

*Conduttore:* la persona fisica o giuridica che a qualunque titolo coltiva una superficie vitata. Il conduttore è identificato, secondo quanto disposto dalla Regione Piemonte attraverso il Codice Unico dell’Azienda Agricola (CUAA).

*Azienda:* il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività.

*Unità vitata (UV):* superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità d'impianto, anno d'impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto l'obbligo di indicare gli specifici vitigni e la percentuale di ceppi relativi ad ogni vitigno complementare) e l'attitudine a produrre vino DOCG e DOC.

*Superficie vitata:* la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto di impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

*Superficie vitata non più in produzione:* la superficie coltivata a vite ove sia individuabile il sesto di impianto e la presenza di ceppi di vite diffusa per almeno il 50% della superficie totale.

*Vigneto:* unità di base, costituita da un'unità vitata o da un insieme di unità vitate, anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione a Denominazione di Origine.

*Estirpazione:* eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, comprese le radici, asportando tutti i residui di vite dal fondo.

*Impianto:* la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve classificate da vino o per la coltura di piante madri per marze.

*Potenziale viticolo aziendale:* le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino e le autorizzazioni all'impianto possedute.

*Superficie irrigua:* una superficie vitata sulla quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sulla quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso.

*Sovrainnesto:* l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

*DO:* si intende in modo indistinto "denominazione di origine protetta", e/o "denominazione di origine controllata e garantita" e/o "denominazione di origine controllata".

*Fallanza:* la sporadica assenza di viti all'interno del sesto di impianto. Per le produzioni a DO che indicano una densità di impianto nel disciplinare di produzione, eventuali fallanze, entro il limite del 10%, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa deve essere ridotta proporzionalmente al numero dei ceppi mancanti. Tale riduzione di resa non comporta riduzione della superficie iscritta.

*Anno di entrata in produzione ai fini della rivendicazione a DO:* si intende il terzo anno vegetativo per gli impianti e il secondo anno vegetativo per i sovrainnesti.

Il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto solo se l'impianto e la relativa dichiarazione di nuovo impianto o reimpianto siano effettuati entro il 31 luglio.

Fatte salve eventuali limitazioni previste dal disciplinare, le percentuali massime di produzione sono il 70% per l'anno di entrata in produzione e il 100% per gli anni successivi della resa indicata nel relativo disciplinare di produzione.

*Anno di entrata in produzione:* si intende il secondo anno vegetativo sia per gli impianti che per i sovrainnesti, nei limiti della normale produttività della pianta. Il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto solo se l'impianto e la relativa dichiarazione di nuovo impianto o reimpianto siano effettuati entro il 31 luglio.

*Idoneità tecnico produttiva delle superfici vitate ai fini dell'iscrizione allo schedario:* è quella riferita alle caratteristiche agronomiche e ambientali riportate nel disciplinare di produzione quali, principalmente, la delimitazione dell'area di produzione (comprese quelle delle sottozone e delle indicazioni geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS, limiti di altitudine, estremi catastali, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno di impianto, anno di entrata in produzione, numero ceppi, sesto di impianto, forma di allevamento, toponimo di vigna.

*Impianti sperimentali:* si intendono le superfici vitate a scopo di sperimentazione, non commerciali, nelle quali sono realizzati progetti che consentono la valutazione di conoscenze e innovazioni, finalizzate al miglioramento qualitativo e alla sostenibilità della viticoltura e dell'enologia piemontese in termini economici, sociali ed ambientali. I progetti devono essere coerenti con le linee obiettivo regionali per la ricerca, sperimentazione e dimostrazione, nel settore "Viticoltura – Enologia".

## **2. POTENZIALE E SCHEDARIO VITICOLO**

### **2.1 Potenziale viticolo**

Il potenziale produttivo viticolo regionale è formato da:

- superficie effettivamente vitata;
- autorizzazioni all'impianto concesse ai produttori e iscritte al registro informatico pubblico delle autorizzazioni.

### **2.2 Schedario viticolo**

Con la LR n. 14/2006, art. 28 e s.m.i., è stata istituita in Piemonte l'Anagrafe agricola del Piemonte ed è stato stabilito che l'Anagrafe agricola del Piemonte è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale e che a partire dall'esercizio finanziario 2007 la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando le funzioni del SIAP (Sistema informativo agricolo piemontese). Il SIAP è il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese. L'Anagrafe agricola del Piemonte si avvale del codice

univoco di identificazione delle aziende agricole (CUAA), come strumento di individuazione dell'azienda, e del fascicolo aziendale, come modello riepilogativo dei dati aziendali.

Lo schedario viticolo, strutturato ai sensi del Regolamento (CE) n. 436/2009 (recante "modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri del settore vitivinicolo"), è parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte e quindi del SIAP, quale sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

Le superfici vitate presenti a schedario viticolo sono iscritte ed identificate per particella catastale (come per tutti gli altri usi del suolo), e al loro interno per unità vitate. Su ogni particella catastale insiste almeno una unità vitata.

Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo ogni superficie vitata, anche se non in produzione, deve essere iscritta allo schedario viticolo.

Pertanto l'iscrizione delle unità vitate allo schedario costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale, per accedere alle misure strutturali e di mercato definite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e per effettuare la dichiarazione annuale di vendemmia, produzione e rivendicazione delle produzioni a DO.

Le informazioni presenti sullo schedario sono a disposizione degli Enti e delle Strutture di controllo incaricati alla gestione e al controllo delle rispettive DO, nonché agli organi dello Stato preposti ai controlli e ai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009, n.88.

### **3. GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE**

#### **3.1 Procedura per la gestione del Potenziale viticolo**

Secondo la normativa vigente, il conduttore di superfici vitate deve in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe agricola del Piemonte presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito C.A.A.) o, nel caso di soggetti diversi dalle aziende agricole, presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

I procedimenti amministrativi previsti dalla presenti disposizioni sono registrati nel SIAP tramite le apposite procedure predisposte dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Regione Piemonte.

Le pratiche e gli eventuali allegati vanno presentati dal conduttore di superfici vitate esclusivamente per via telematica, utilizzando le funzionalità on line, messe a disposizione su SIAP.

La modulistica relativa alle pratiche a carico del conduttore è predisposta dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Regione Piemonte.

La Regione acquisisce attraverso il SIAP tutte le informazioni necessarie per la gestione del potenziale viticolo e per effettuare i relativi controlli.

#### **3.2 Autorizzazioni all'impianto**

A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Le tipologie sono:

- autorizzazione derivante da conversione di diritti di impianto;
- autorizzazione per nuovo impianto;
- autorizzazione per reimpianto;
- autorizzazione per reimpianto anticipato.

Le autorizzazioni sono gratuite e vanno utilizzate all'interno dell'azienda alla quale sono concesse.

Esse, quindi, non sono trasferibili, a eccezione di alcune casistiche, definite dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.49 del primo febbraio 2016 (di seguito circolare AGEA coordinamento).

Le procedure di subentro saranno disciplinate con successivo atto dirigenziale del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Regione Piemonte.

Sono esenti dal sistema delle autorizzazioni gli impianti destinati al consumo familiare, a scopi di sperimentazione e alla coltura di piante madri per marze o in conseguenza di misure di esproprio, come stabilito dall'art. 62 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

### 3.3 Registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto

Il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto (di seguito registro dei diritti) va aggiornato entro il 1 marzo 2016, come disposto dall'art. 4 comma 3 del Decreto Ministeriale.

### 3.4 Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

Ai fini della gestione del potenziale viticolo regionale è istituito su SIAP il registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale (di seguito registro delle autorizzazioni). Viene garantito tramite servizi di interscambio dati l'allineamento con i dati contenuti nel Registro delle autorizzazioni su SIAN.

In esso vengono iscritte e registrate le autorizzazioni concesse ed elencate al paragrafo 3.2 (autorizzazioni all'impianto).

Il Registro viene aggiornato automaticamente dalle autorizzazioni, dalle dichiarazioni riguardanti le superfici vitate e dalle verifiche effettuate dalla Regione in base a queste disposizioni.

### 3.5 Autorizzazione derivante da conversione di diritti di impianto

Ai sensi dell'art. 68 del Reg. (UE) n. 1308/2013, i diritti di impianto registrati e controllati nel registro dei diritti devono essere convertiti in autorizzazioni.

Essi possono essere convertiti in autorizzazioni:

- fino al 31 dicembre 2020 se generati a partire dal primo agosto 2008;
- entro la data di scadenza dello stesso diritto se generato entro il 31 luglio 2008.

Tali diritti possono essere:

- diritti di nuovo impianto registrati, entro il 31 dicembre 2015, dai produttori ai sensi dell'art. 85 nonies del Reg. (CE) n. 1234/2007 e destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze;

- diritti di reimpianto registrati entro il 31 dicembre 2015 a seguito di estirpazione di una superficie vitata equivalente e i diritti di reimpianto anticipato.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Decreto Ministeriale, l'autorizzazione ha la medesima validità del diritto che l'ha generata.

Pertanto le autorizzazioni derivanti da conversione di diritti possono essere esercitate:

- entro il 31 dicembre 2023 nel caso in cui l'autorizzazione derivi da un diritto che non ha scadenza (diritto generato a partire dal primo agosto 2008);
- entro la data di scadenza dello stesso diritto, se generato entro il 31 luglio 2008.

Il titolare del diritto di impianto, previa verifica dell'effettiva consistenza e qualità del diritto, presenta su SIAP una richiesta di conversione del diritto in cui viene indicato il diritto registrato e controllato nel Registro dei diritti e dichiarata la disponibilità della superficie aziendale su cui intende effettuare il reimpianto del vigneto.

La Regione concede automaticamente l'autorizzazione all'impianto e provvede contestualmente a eliminare il diritto convertito dal registro dei diritti e a iscrivere e certificare l'autorizzazione nel registro delle autorizzazioni.

### 3.6 Autorizzazione per nuovo impianto

L'autorizzazione per nuovo impianto è disciplinata dal Decreto Ministeriale Capo II e dalla circolare AGEA coordinamento.

Una volta concessa essa viene registrata nello schedario a livello aziendale.

### 3.7 Autorizzazione per reimpianto a seguito di estirpazione

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Ministeriale, l'autorizzazione per reimpianto è concessa al conduttore che ha estirpato una equivalente superficie vitata, così come definita dal Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010.

L'autorizzazione ha una validità di 3 anni a partire dalla sua concessione.

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, presenta una dichiarazione di avvenuta estirpazione alla Regione indicando l'ubicazione e la dimensione della superficie e la data di realizzazione.

Tale dichiarazione aggiorna lo schedario viticolo.

La Regione entro 90 giorni accerta tale dichiarazione e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione delle superfici. Trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di estirpazione è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", al fine di garantire la semplificazione dell'azione amministrativa e di applicare il principio di non aggravamento del procedimento, salvo eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 37 della legge regionale 14 ottobre 2014.

Sono però escluse da tale termine le dichiarazioni di estirpazione di vigneti oggetto di contributo nell'ambito della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti, per le quali si applicano gli specifici termini previsti per quel procedimento.

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Ministeriale il conduttore può presentare una richiesta di autorizzazione al reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione .

Tale richiesta contiene:

- la dimensione e ubicazione della superficie estirpata
- la superficie aziendale che sarà oggetto di impianto;

Il conduttore precisa in tale richiesta l'intenzione di realizzare il reimpianto nella regione Piemonte.

Entro i successivi 90 giorni dalla sua presentazione la Regione concede l'autorizzazione al reimpianto attraverso la sua registrazione nel registro delle autorizzazioni.

Trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione la richiesta di autorizzazione è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", al fine di garantire la semplificazione dell'azione amministrativa e di applicare il principio di non aggravamento del procedimento, salvo eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 37 della legge regionale 14 ottobre 2014.

Al fine di semplificare i procedimenti a carico del conduttore ed evitare la presentazione di una ulteriore istanza, la richiesta di autorizzazione al reimpianto può essere avanzata contestualmente alla dichiarazione di avvenuta estirpazione.

In tal caso entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di estirpazione la Regione accerta l'estirpazione e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione delle superfici e concede l'autorizzazione al reimpianto attraverso la sua registrazione nel registro delle autorizzazioni. Trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione è da ritenersi accertata positivamente e l'autorizzazione concessa secondo il principio del silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", al fine di garantire la semplificazione dell'azione amministrativa e di applicare il principio di non aggravamento del procedimento, salvo eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 37 della legge regionale 14 ottobre 2014.

Sono però escluse da tale termine le dichiarazioni di estirpazione di vigneti oggetto di contributo nell'ambito della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti, per le quali si applicano gli specifici termini previsti per quel procedimento.

### **3.7.1 Modifica della superficie specifica per cui è concessa l'autorizzazione**

Secondo le disposizioni dell'articolo 10 del Reg. (UE) n. 2015/561, il conduttore titolare di una autorizzazione all'impianto può chiedere di modificare la superficie specifica per cui l'autorizzazione è stata concessa.

In considerazione del fatto che la superficie per cui l'autorizzazione è stata concessa è quella

aziendale, l'aggiornamento del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto Ministeriale 162 del 12 gennaio 2015 e la validazione, comportano automaticamente, l'eventuale modifica della superficie specifica per cui è stata concessa l'autorizzazione.

### **3.7.2 Procedura semplificata per la concessione dell'autorizzazione**

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Ministeriale e al fine di semplificare i procedimenti a carico del conduttore ed evitare la presentazione di ulteriori istanze, la richiesta di autorizzazione al reimpianto sulla stessa superficie estirpata può essere avanzata contestualmente alla dichiarazione di avvenuta estirpazione. In tal caso l'autorizzazione viene concessa automaticamente e contestualmente iscritta nel registro delle autorizzazioni e la sua durata è di tre anni a partire dall'estirpazione (e non dalla sua concessione). In tal caso non è prevista la modifica della superficie per cui è concessa l'autorizzazione.

L'autorizzazione è utilizzabile esclusivamente nella stessa azienda che ha ottenuto l'autorizzazione, fatte salve le casistiche previste al precedente paragrafo 3.2.

## **3.8 Reimpianto**

Il conduttore entro 60 giorni dal completamento dei lavori presenta una dichiarazione di reimpianto che riporta:

- gli estremi dell'autorizzazione all'impianto utilizzata;
- i riferimenti catastali dell'impianto;
- la superficie dell'impianto;
- la data di realizzazione;
- informazioni di carattere tecnico.

Tale dichiarazione aggiorna automaticamente lo schedario ed il registro delle autorizzazioni.

La Regione accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. Trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", al fine di garantire la semplificazione dell'azione amministrativa e di applicare il principio di non aggravamento del procedimento, salvo eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 37 della legge regionale 14 ottobre 2014. Sono però escluse da tale termine le dichiarazioni di impianto di vigneti oggetto di contributo nell'ambito della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti, per le quali si applicano gli specifici termini previsti per quel procedimento.

## **3.9 Reimpianto anticipato**

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Ministeriale è prevista la possibilità di realizzare un reimpianto anticipato a fronte dell'impegno a estirpare una equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui avviene il reimpianto.

Il conduttore presenta una richiesta di autorizzazione contenente:

- la superficie aziendale che sarà oggetto di impianto;
- l'idoneità a rivendicare DO;

- la dimensione e ubicazione della superficie da estirpare.

Il conduttore precisa in tale richiesta l'intenzione di realizzare il reimpianto nella regione Piemonte.

Alla richiesta è allegata una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al costo medio per ettaro di superficie vitata da estirpare, come da voce contenuta nel prezzario regionale con edizione annuale (alla sezione n. 24 "Agricoltura"), a titolo di cauzione.

Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo esito negativo dell'accertamento, la Regione concede l'autorizzazione al reimpianto anticipato attraverso la sua registrazione nel registro delle autorizzazioni.

Entro 3 anni dalla concessione dell'autorizzazione al reimpianto anticipato il conduttore deve effettuare l'impianto.

Entro 60 giorni dal completamento dei lavori presenta una dichiarazione di reimpianto anticipato che riporta:

- gli estremi dell'autorizzazione al reimpianto anticipato;
- i riferimenti catastali dell'impianto;
- la superficie dell'impianto;
- la data di realizzazione;
- informazioni di carattere tecnico.

Tale dichiarazione aggiorna automaticamente lo schedario ed il registro delle autorizzazioni.

La Regione accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. Trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", al fine di garantire la semplificazione dell'azione amministrativa e di applicare il principio di non aggravamento del procedimento, salvo eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 37 della legge regionale 14 ottobre 2014.

Sono però escluse da tale termine le dichiarazioni di impianto di vigneti oggetto di contributo nell'ambito della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti, per le quali si applicano gli specifici termini previsti per quel procedimento.

Entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate il conduttore deve effettuare l'estirpazione del vigneto da estirpare.

Entro 60 giorni dal completamento dei lavori il conduttore comunica l'avvenuta estirpazione della superficie vitata equivalente a quella reimpiantata presentando una dichiarazione di estirpazione in cui richiede lo svincolo della cauzione.

Tale dichiarazione aggiorna lo schedario viticolo.

La Regione entro 90 giorni accerta tale dichiarazione e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione delle superfici.

La Regione entro 60 giorni dall'avvenuto accertamento richiede all'ente garante lo svincolo della polizza fideiussoria.

Qualora il conduttore intenda effettuare una estirpazione su una superficie diversa rispetto a quella indicata, lo notificherà attraverso la dichiarazione di estirpazione con la quale comunica la posizione della nuova superficie che ha estirpato.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 560/2015 se il conduttore non effettua l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui è avvenuto il reimpianto anticipato, alla superficie oggetto dell'impegno si applica l'art. 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

### **3.10 Superfici esentate dal sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli**

Il sistema delle autorizzazioni non si applica alle superfici vitate destinate al consumo familiare, a scopi sperimentali, alla coltura di piante madri per marze e alle superfici impiantate a seguito di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità.

E' prevista la notifica preventiva delle superfici vitate destinate a scopi sperimentali, alla coltura di piante madri per marze.

Tutti gli impianti previsti al presente punto sono soggetti a notifica.

L'estirpazione delle superfici destinate al consumo familiare, a scopi sperimentali, alla coltura di piante madri per marze non danno luogo ad un'autorizzazione al reimpianto.

#### **3.10.1 Consumo familiare**

L'impianto delle superfici vitate destinate esclusivamente al consumo familiare è consentito a condizione che la superficie non superi 0,1 ettari, il conduttore non disponga di altre superfici vitate e non produca vino né altri prodotti vitivinicoli ad uso commerciale.

Il conduttore presenta una dichiarazione che riporta:

- i riferimenti catastali dell'impianto;
- la superficie dell'impianto;
- la data di realizzazione;
- informazioni di carattere tecnico.

In essa il conduttore dichiara di non disporre di altre superfici vitate e si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute.

Nel caso in cui il conduttore ottenga un'autorizzazione all'impianto di cui al paragrafo 3.2. può utilizzarla per trasformare la superficie destinata al consumo familiare in superficie produttiva a scopo commerciale oppure può utilizzarla per realizzare un impianto viticolo previa estirpazione della superficie ad uso familiare.

#### **3.10.2 Esproprio per motivi di pubblica utilità**

Il conduttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità ha diritto ha reimpiantare una nuova superficie purché questa non superi in coltura pura il 105% della superficie persa.

Il conduttore entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità, presenta alla Regione una dichiarazione che riporta:

- i riferimenti catastali dell'impianto;
- la superficie dell'impianto;
- la data di realizzazione;
- informazioni di carattere tecnico.
- Il provvedimento di esproprio per pubblica utilità

Tale dichiarazione aggiorna automaticamente lo schedario e il registro delle autorizzazioni. La Regione accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. Trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", al fine di garantire la semplificazione dell'azione amministrativa e di applicare il principio di non aggravamento del procedimento, salvo eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 37 della legge regionale 14 ottobre 2014.

### **3.10.3 Impianti sperimentali**

Le superfici vitate a scopo di sperimentazione devono essere localizzate sul territorio regionale, in siti con caratteristiche pedo-climatiche coerenti con gli obiettivi della sperimentazione.

La superficie vitata non può essere superiore ad 1 ha. La durata massima della sperimentazione è di 10 anni, salvo richiesta di proroga per la presenza di oggettive e dimostrate necessità sperimentali.

Il conduttore della superficie che intende effettuare un nuovo impianto a scopo di sperimentazione presenta una comunicazione preventiva che riporta:

- riferimenti catastali;
- la superficie dell'impianto;
- periodo durante il quale si svolgerà la sperimentazione;

Alla comunicazione deve essere obbligatoriamente associato un protocollo sperimentale sottoscritto dal referente scientifico di un Organismo di ricerca<sup>1</sup> che deve contenere almeno i seguenti punti:

- obiettivo della sperimentazione;
- materiali e metodi;
- planimetria dell'impianto a scopo sperimentale;
- principali attività sperimentali condotte, comprensive dei rilievi previsti
- risultati attesi.

Il conduttore non può commercializzare i prodotti ottenuti durante tutto il periodo della sperimentazione.

Il conduttore al termine della sperimentazione:

- deve estirpare a proprie spese le superfici sperimentali e, fino ad allora i prodotti ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione o per scopi strettamente connessi con la sperimentazione;
- può produrre vino commercializzabile dalle superfici sperimentali, purché provveda ad ottenere un'autorizzazione ai sensi dell'art.4 comma 1 o

---

<sup>1</sup> Organismo di ricerca è un soggetto senza scopo di lucro quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo stato giuridico o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Nel caso di sperimentazione fitosanitaria, i Centri di saggio riconosciuti idonei a condurre prove ufficiali di campo ai sensi dell'articolo 4, commi 5,6,7 e 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che recepisce la direttiva comunitaria n. 91/414/cee, del 15 luglio 1991, possono compilare e sottoscrivere il protocollo sperimentale.

dell'art. 12 del Decreto Ministeriale e purché i vitigni siano autorizzati alla coltivazione.

Entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione la Regione comunica al conduttore e al referente scientifico/Organismo di ricerca<sup>1</sup> eventuali osservazioni o richieste di integrazione. Il conduttore entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto presenta una dichiarazione di impianto alla Regione contenente:

- i riferimenti catastali dell'impianto;
- la superficie dell'impianto;
- la data di realizzazione;
- informazioni di carattere tecnico.

Tale dichiarazione aggiorna lo schedario viticolo.

Eventuali richieste di proroga vanno comunicate alla Regione da parte del referente scientifico.

L'organismo di ricerca invia alla Regione una relazione entro il 31 dicembre di ogni anno sull'andamento della sperimentazione e sui risultati ottenuti.

#### **3.10.4 Impianti di campi madre per marze e per portainnesti**

Il conduttore che intende effettuare un nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri per marze presenta alla Regione una comunicazione preventiva che riporta:

- estremi dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività vivaistica;
- i riferimenti catastali dell'impianto;
- la superficie dell'impianto;
- vitigni e cloni;
- periodo durante il quale sarà in produzione la coltura di piante madri per marze;
- categoria del materiale utilizzato ai sensi della Direttiva CE n. 11/2002.

Nella comunicazione inoltre il conduttore dichiara che si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute (uva e vino).

La Regione, previa verifica dell'idoneità fitosanitaria dell'area interessata all'impianto da parte del Settore fitosanitario regionale, entro 60 giorni comunica al conduttore eventuali osservazioni o richieste di integrazione.

Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell'impianto, ma entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, effettua una dichiarazione di impianto alla Regione contenente:

- i riferimenti catastali dell'impianto;
- la superficie dell'impianto;
- la data di realizzazione;
- informazioni di carattere tecnico;
- categoria del materiale utilizzato ai sensi della Direttiva CE n. 11/2002.

Tale dichiarazione aggiorna lo schedario.

Al termine del periodo di produzione di piante madri marze il conduttore:

- deve estirpare a proprie spese le superfici destinate alla coltura di piante madri per marze e darne comunicazione presentando una dichiarazione di estirpazione;

- può produrre uva o vino commercializzabile purchè provveda ad ottenere un'autorizzazione ai sensi dell'art.4 comma 1 o dell'art. 12 del Decreto Ministeriale e purchè i vitigni siano autorizzati alla coltivazione.

Al fine di gestire in modo organico tutta la produzione di materiale di moltiplicazione vegetativo della vite, tale procedura viene attivata anche nel caso di un nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri per portainnesti.

### 3.11 Sovrainnesto

Il conduttore che ha realizzato il sovrainnesto su una superficie vitata aziendale presenta, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, una dichiarazione alla Regione con le seguenti informazioni:

- i riferimenti catastali dell'impianto;
- la superficie dell'impianto;
- la data di realizzazione;
- informazioni di carattere tecnico.

Tale dichiarazione aggiorna lo schedario viticolo.

La Regione accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. Trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", al fine di garantire la semplificazione dell'azione amministrativa e di applicare il principio di non aggravamento del procedimento, salvo eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 37 della legge regionale 14 ottobre 2014.

### 3.12 Idoneità a schedario delle superfici ai fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO.

L'idoneità tecnico-produttiva è valida per tutte le denominazioni d'origine che sono compatibili con quella superficie vitata in termini di area di produzione, vitigno o vitigni coltivati, caratteristiche agronomiche e produttive e la sua verifica compete alla Regione, in conformità a quanto previsto dal DM 16 dicembre 2010 inerente alle disposizioni applicative del Dlgs.61/2010, che deve gestire:

- a) le richieste di idoneità di superfici vitate già esistenti e iscritte allo schedario, ma destinate alla produzione di vino per le quali non è mai stata rivendicata nessuna produzione a DO;
- b) le richieste di variazione di idoneità;
- c) le richieste contestuali alla dichiarazione di reimpianto.

Il conduttore che intende iscrivere allo schedario una superficie idonea a una determinata DO o variare tale idoneità presenta una dichiarazione alla Regione.

La dichiarazione deve essere presentata alla Regione e deve contenere le seguenti informazioni:

- i riferimenti catastali dell'impianto;
- la superficie dell'impianto;

- idoneità richiesta.

Con successivi atti del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Regione Piemonte vengono definiti tempi e modalità di presentazione delle richieste di idoneità o di variazione di idoneità individuate ai precedenti punti a) e b).

Tali dichiarazioni aggiornano automaticamente lo schedario assegnando l'idoneità.

La Regione accerta tale dichiarazione entro 90 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione.

Trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", al fine di garantire la semplificazione dell'azione amministrativa e di applicare il principio di non aggravamento del procedimento, salvo eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 37 della legge regionale 14 ottobre 2014.

### 3.13 Controlli

La Regione esegue annualmente un controllo in loco su almeno il 10% delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti.

### 3.14 Sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi di estirpazione.

Alle superfici vitate realizzate in assenza di autorizzazione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e le sanzioni di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2015/560.

I conduttori devono estirpare a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione entro 4 mesi dalla data di notifica dell'irregolarità. Qualora i conduttori non procedano all'estirpazione, la Regione assicura l'estirpazione dell'impianto non autorizzato entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. Il costo della estirpazione è posto a carico del conduttore, che è tenuto anche al pagamento della sanzione. Il costo dell'estirpazione degli impianti non autorizzati, effettuata a cura della Regione, viene quantificato sulla base del prezzario regionale con edizione annuale (alla sezione n. 24 "Agricoltura").

Nelle more dell'adozione di specifici atti a livello nazionale o regionale, si applicano le sanzioni previste a livello europeo ed in particolare gli importi minimi previsti dall'articolo 5 del Reg. (UE) 560/2015 di seguito riportati:

- 6.000 euro per ettaro, se il conduttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità;
- 12.000 euro per ettaro, se il conduttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi;
- 20.000 euro per ettaro, se il conduttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi.

Ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013 le superfici vitate prive di autorizzazione

non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.